



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*  
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA  
DELLE CONDIZIONI DI LAVORO  
DIV. III

**Oggetto: Richiesta informazioni - Quesito pervenuto per posta elettronica in data 13 luglio 2011.**

A riscontro del quesito su emarginato, pervenuto alla scrivente divisione per il tramite del backoffice, premesso che la materia della formazione non rientra fra le competenze primarie di questa Direzione Generale per essere più propriamente attinente all'ambito delle competenze delle Regioni e delle Province autonome, si forniscono, in ordine al quesito proposto, le seguenti precisazioni, le quali costituiscono unicamente le osservazioni dello scrivente ufficio non rappresentando il parere ufficiale del soggetto istituzionalmente competente.

Il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche o integrazioni, anche noto come "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" in materia di formazione richiama quanto previsto dall'accordo 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e successive modificazioni che, tra l'altro, stabilisce che la formazione a distanza non è ammessa per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.) e per gli addetti al servizio di prevenzione e di protezione (A.S.P.P.).

Di conseguenza, in mancanza di un espresso divieto di legge, i corsi di formazione a distanza potranno essere erogati nei confronti dei lavoratori e dei loro rappresentanti per la sicurezza (R.L.S./R.L.S.T.) purché a condizione che gli stessi siano rispondenti alla normativa di riferimento.

Giova, peraltro, sottolineare l'imprescindibile rispetto del limite intrinseco derivante dal carattere di necessaria adeguatezza ed effettività della formazione stessa, e dalla sua commisurazione ai rischi specifici connessi ad ogni realtà produttiva e singola posizione lavorativa, principio che non può ritenersi rispettato nell'ipotesi di una formazione effettuata interamente, o prevalentemente, a distanza, che perda pertanto il suo stretto legame con l'ambiente di lavoro e la valutazione del rischio.

Ad ogni buon conto, si ritiene opportuno che i percorsi di formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro vengano svolti prediligendo lezioni in aula ed un approccio di carattere operativo con esercitazioni pratiche, al fine di garantire maggior efficacia nell'acquisizione delle nozioni trasmesse e nell'apprendimento di comportamenti volti a realizzare una concreta tutela della salute dei lavoratori.

Le segnali, da ultimo, che è ormai di prossima definizione l'accordo in sede di Conferenza Stato Regioni in grado di fornire definizioni più precise e chiare sulla durata, i contenuti minimi ed i criteri di erogazione della formazione in materia di sicurezza compresa anche in modalità Fad ovvero sia "a distanza".

Pertanto, le osservazioni qui esposte, andranno, necessariamente, considerate alla luce del quadro normativo in preparazione e tenendo conto delle eventuali disposizioni dirette a regolamentare la c.d. formazione a distanza.

Per quanto, infine, riguarda la proposta agli esponenti dell'INAIL o dell'ASL di presenziare all'esame finale in aula del corso svolto in modalità e-learning per RLST, tale richiesta dovrà essere necessariamente rivolta agli enti interessati.

Il Dirigente

(dott. Lorenzo Fantini)

